



UNPISI

TECNICI DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO

Medaglia d'oro al Merito
della Sanità Pubblica 3/9/66
Associazione Tecnico Scientifica

2026_2 RI

Alla Spett.le attenzione del Sig. Presidente della Giunta Regionale
protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it

Alla Spett.le attenzione dell' Assessore Salute e Benessere
segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale Sezione
Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
sezionepss.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le Regione Puglia - Avvocatura Regionale
avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Al Presidente ANCI PUGLIA
segreteria@pec.anci.puglia.it

Ai Direttori Generali delle ASL pugliesi
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione della ASL pugliesi
aslfg@mailcert.aslfg.it
protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it
direzione.generale@pec.asl.lecce.it
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: quesito in merito ai requisiti di approvvigionamento degli impianti natatori in relazione ai contenuti dell' Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 586 del 18 dicembre 2025 in materia di misure di contrasto alla crisi idrica.

La Scrivente ATS UNPISI, Associazione Tecnico Scientifica della professione sanitaria del Tecnico della Prevenzione inserita nell'apposito elenco istituito con *Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24*, scrive la presente nota per chiedere chiarimenti in merito ai requisiti dell'acqua di approvvigionamento degli impianti natatori in relazione ai contenuti della vigente Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 586 del 18 dicembre 2025 in materia di misure di contrasto alla crisi idrica.

Premesso che

La disciplina nazionale e regionale in materia di piscine ad uso natatori richiede in maniera costante che l'acqua di approvvigionamento possieda i requisiti previsti per le acque destinate al consumo umano oggi normate dal Decreto Legislativo 18/2023.

Tale principio trova fondamento nell'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003, recepito dalle Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n° 909/2004 e confermato dalla L.R. n° 35/2008, secondo cui l'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente, pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori ed inibitori ex articoli. 31 e 35 della L.R. n° 35/2008;

Lo stesso principio risulta coerente con le disposizioni tecniche vigenti come la norma UNI 10637-2024 che richiede per l'acqua di approvvigionamento delle piscine, caratteristiche conformi alla legislazione vigente in "materia di acqua potabile".

La recente nota regionale prot. n° 0267186 del 12 maggio 2026 di Codesto Dipartimento regionale di Promozione della salute e del Benessere Animale avente ad oggetto **"Disciplina in materia di piscine a uso natatorio, con particolare riferimento alle piscine a uso pubblico o collettivo – Richiami adempimenti – Direttiva"** indica al punto 5° che *"L'acqua di approvvigionamento deve possedere i requisiti di potabilità previsti dalla normativa vigente; se non proviene da pubblico acquedotto, deve essere sottoposta a giudizio di idoneità da parte dell'ASL"*. Al punto 7 della stessa nota, tra i punti oggetto di verifica nell'ambito dei controlli esterni di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione ASL, è richiamata la *"qualità dell'acqua di approvvigionamento, di immissione e di vasca"*.

Considerato altresì che:

-l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 586 del 18/12/2025, adottata nell'ambito delle misure emergenziali per il superamento della crisi idrica, vieta l'utilizzo **dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto** per determinati "usi impropri", tra i quali è richiamato il riempimento delle piscine;

-la disciplina sanitaria delle piscine continua a richiedere che l'acqua immessa nell'impianto possieda caratteristiche qualitative conformi a quelle previste per le acque destinate al consumo umano, a tutela della salute pubblica

-la conformità dell'acqua in ingresso costituisce un presupposto essenziale, non derogabile, in quanto finalizzato a prevenire l'introduzione nell'impianto natatorio di contaminanti microbiologici, chimici e fisici potenzialmente idonei a determinare rischi per gli utenti. La successiva disinfezione e trattamento dell'acqua non possono infatti essere considerati sostitutivi del requisito originario di idoneità dell'acqua di approvvigionamento.

Si chiede pertanto di conoscere quale debba essere, allo stato attuale della normativa vigente, la fonte di approvvigionamento legittimamente utilizzabile di acqua dolce per il riempimento e il reintegro delle piscine ad uso natatorio, tenuto conto che:

- ai sensi dell' l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 586 del 18/12/2025 è fatto divieto di utilizzare acqua destinata al consumo umano, erogata mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, per usi impropri, quali il riempimento di piscine;

- l'acqua proveniente da fonti autonome può essere utilizzata soltanto se conforme ai requisiti previsti per le acque destinate al consumo umano e munita del relativo giudizio di idoneità sanitaria ex R.R. 1/2014.

Tanto si chiede al fine di dirimere dubbi interpretativi, evitare inutili contenziosi e consentire l'uniforme e corretta applicazione della norma regionale sull'intero territorio pugliese.

Sicuri di un Vostro cortese riscontro, con l'occasione porgo
Distinti Saluti

Il Commissario Straordinario Regionale
ATS UNPISI PUGLIA
Domenico DI GENNARO

